

Diocesi di Cerreto Sannita - Telesse - Sant'Agata de' Goti

**CARTA DI  
SANT'AGATA DE' GOTI  
DICHIARAZIONE SU USURA  
E DEBITO INTERNAZIONALE**

*a cura della Fondazione Sant'Alfonso Vescovo*

Sant'Agata de' Goti, 29 settembre 1997



Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti

## CARTA DI SANT'AGATA DE' GOTI DICHIARAZIONE SU USURA E DEBITO INTERNAZIONALE

*a cura della Fondazione Sant'Alfonso Vescovo*

La Chiesa che è in Cerreto Sannita - Telese- Sant'Agata dei Goti, nel terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso M.de Liguori, Vescovo di Sant' Agata dei Goti, ha sentito come privilegio, e ancor più come doveroso compito, il raccogliere l'eredità culturale, teologica, giuridica, morale e la luminosa testimonianza del suo grande pastore, per dare, con responsabilità ed entusiasmo, risposte concrete alle indicazioni profetiche con cui il Sommo Pontefice prepara la comunità degli uomini a varcare le soglie del terzo millennio.

Il debito estero e l'usura, due delle più diffuse piaghe del secolo, ci hanno portato a costituire una commissione di giuristi e moralisti, al fine di studiare a fondo il problema e suscitare maggiore attenzione intorno ad esso.

Grazie all'alto e qualificato contributo di eminenti personalità accademiche e istituzionali di fama internazionale, la nostra Chiesa locale, dopo aver patrocinato due seminari internazionali di studio, che hanno preparato il terreno a questa Dichiarazione, alza, con umiltà e coraggio, la propria voce, e, con la CARTA DI SANT'AGATA DE' GOTI, si unisce alle molteplici richieste che da ogni parte del mondo risuonano, perché il problema del "debito" dei popoli sottosviluppati possa essere affrontato e risolto.

Questa dichiarazione, stilata con serio e puntuale studio da un appassionato gruppo di lavoro, vuole rendere vivo e presente il pensiero di Sant'Alfonso, ed essere segno reale e concreto di piena condivisione delle istanze manifestate nel documento pontificio "Tertio Millennio Adveniente".

Il male dell'usura e dell'oppressione dei deboli, purtroppo, non è lontano dalla nostra realtà territoriale. Questo rende ancora più urgente l'opera di sensibilizzazione, perché sia riconosciuto ad ogni essere umano il diritto di vivere, di lavorare, di guadagnare onestamente, di intraprendere attività economiche, di migliorare la propria condizione sociale.

La Dichiarazione parte dai fondamentali principi del diritto e dalla morale evangelica per sostenere, con inequivocabile fermezza, l'illiceità di qualsiasi negozio che impedisce a una parte di vivere, e per promuovere il rispetto dei basilari diritti dell'uomo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, e per un più fattivo impegno sociale, la nostra Chiesa locale stimolata e confortata dal pensiero e dall'esempio del suo grande Vescovo e giurista, ha costituito la "Fondazione Sant'Alfonso - Vescovo".

Come primo atto, quasi a consolidarne i primi passi, la Fondazione rende pubblica la Dichiarazione e si avvia per il sentiero della ricerca e della concreta testimonianza. Nel contempo chiama ogni persona, disponibile e attenta ai tanti problemi dell'uomo, a contribuire con la partecipazione e con il diretto interessamento per rendere più folto il numero di coloro che non solo segnalano la violazione dei diritti di ogni uomo, ma che si fanno direttamente carico di scelte concrete per riaffermare la fondamentale dignità.

✠ Mario Paciello  
Vescovo

**1.** La crescente gravità dei problemi economici, che si registra oggi a livello sia nazionale che internazionale, esige da parte di tutti una presa di coscienza più decisa e un più sincero approfondimento operativo. Non sono più rimandabili infatti passi concreti che garantiscano i diritti di tutti, cominciando dalle persone e dai popoli più deboli e meno favoriti. Si tratta di far emergere, perché possano permeare le mentalità e le culture, le fondamentali istanze di giustizia, senza le quali è impossibile dare autentica qualità umana e futuro al nostro mondo.

Tra le sfide che maggiormente premono, una particolare considerazione è necessario dare a quella dell'usura (con i tentativi di legittimazione, più o meno mascherati) in rapporto al debito dei paesi in via di sviluppo, che in questi ultimi anni ha assunto proporzioni incontrollabili.

Il documento del 27 dicembre 1986 della Pontificia Commissione *Iustitia et Pax* «Un approccio etico al debito internazionale», in cui sono discusse le responsabilità dei Paesi industrializzati nei confronti di quelli debitori, si riferisce esplicitamente a «prestiti... contratti a tassi di usura», che privano i creditori dei loro diritti. Solo in caso contrario, quando i tassi siano equi, «i creditori hanno diritti riconosciuti dai debitori per il pagamento degli interessi, per le condizioni e i tempi del rimborso» (*Enchir. Vat.*, 10,790).

La comunità cristiana, in forza della sua fedeltà al Cristo e all'uomo, che l'ha sempre guidata e continua tuttora a guidarla nella battaglia contro la microusuratura, sa di doversi porre in prima linea in questo più grande sforzo. Lo considera anzi come un elemento decisivo per la corretta celebrazione del prossimo Giubileo, secondo le parole di Giovanni Paolo II: «Nello spirito del Libro del *Levitico* (25,8-28) i cristiani dovranno farsi voce di tutti i poveri del mondo, proponendo il Giubileo come un tempo opportuno per pensare, tra l'altro, ad una consistente riduzione, se non proprio al totale condono del debito internazionale, che pesa sul destino di molte Nazioni» (*Tertio millennio adveniente*, n. 51)

**2.** Individuare concretamente i passi che permettono di attuare questo cammino di giustizia, non è certamente agevole e richiede la cooperazione di tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell'umanità e della terra. Il contributo, che la comunità cristiana è convinta di poter apportare, si radica nella sua millenaria storia di servizio all'uomo, retto dalla luce del vangelo di Cristo, che le ha permesso di prendere coscienza sempre più chiara di alcune irrinunciabili istanze etiche, tra le quali:

- A) *la priorità del diritto alla vita*, che chiede di vedere come «scandalosa ingiustizia» la tolleranza di «condizioni di miseria che portano alla morte senza che ci si sforzi di porvi

rimedio» e come «omicidio», indiretto ma imputabile, le «pratiche usuarie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2269);

- B) *l'universale destinazione dei beni della terra*, secondo il disegno amoroso e provvidente di Dio creatore, che deve caratterizzare tutte le forme di proprietà. Questa infatti «non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare per suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario». È pertanto da escludere il «liberismo senza freno», che considera «il profitto come motivo essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi corrispondenti», e sfocia nello «imperialismo internazionale del denaro» (*Populorum progressio*, n. 23 e 26 in riferimento a *Quadragesimo anno*, n. 109);
- C) *la fondamentale esigenza di equità*, che non permette di assumere il solo profitto come criterio ultimo e chiede di riconoscere che «la legge del libero scambio non è più in grado di reggere da sola le relazioni internazionali. I suoi vantaggi sono certo evidenti quando i contraenti si trovino in condizioni di potenza economica non troppo disparate: allora è uno stimolo al progresso e una ricompensa agli sforzi compiuti.. La cosa cambia, però, quando le condizioni siano divenute troppo disuguali da paese a paese: i prezzi che si formano "liberamente" sul mercato possono condurre a risultati iniqui» (*Populorum progressio*, n. 58);
- D) *la necessità che qualsiasi concretizzazione dei diritti e qualsiasi progetto di bene comune*, se non vuole ridursi a legittimazione interessata dei privilegi dei più forti e dei più ricchi, va sempre fatta partendo dalle istanze dei più deboli e dei più poveri, Una tale scelta infatti è «una opzione, o una forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la tradizione della chiesa, Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica ugualmente alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni» (*Sollicitudo rei socialis*, n. 41).

**3** ◆ L'indispensabile sforzo di precisazione etica da solo non basta. Occorre che le istanze più fondamentali trovino risposte anche in affermazioni di diritto, che, riconosciute e tutelate – a livello sia nazionale che internazionale –, determinino concretamente i rapporti e i progetti di bene comune. Diversamente sarebbe difficile evitare sopraffazioni e strumentalizzazioni che negano la dignità delle persone e dei popoli. Soprattutto si

lascerebbe mano libera a individui e gruppi (nazionali e internazionali) pronti a calpestare ogni diritto in forza del proprio profitto.

Da queste irrinunciabili esigenze etiche e giuridiche nasce la presente dichiarazione. Nel lungo processo di elaborazione, è stato costante il riferimento a S. Alfonso Maria de Liguori (1696-1787), Dottore della Chiesa e Patrono dei moralisti e dei confessori. Avvocato prima e poi missionario degli abbandonati, nel contesto nel suo secolo (il Settecento) e del suo territorio (il Meridione italiano), si è impegnato a fondere costruttivamente le esigenze del diritto con quelle dell'etica. La sapienza giuridica soprattutto romana viene da lui messa in fecondo dialogo con la tradizione teologico-morale per poter rispondere alle problematiche di giustizia del suo tempo. Si lascia però sempre guidare dalle istanze del vangelo, che chiede di assumere come angolazione privilegiata la «fragilità» degli ultimi e dei poveri, con il loro carico di sofferenza e di speranza.

Nelle problematiche della proprietà, S. Alfonso parte dalla superiorità del diritto naturale su quello delle genti e, attraverso la precisazione delle clausole generali dei contratti (particolarmente della clausola *rebus sic stantibus*), riafferma la dottrina tradizionale secondo la quale i crediti in rapporto a una collettività possono essere pretesi solo quando le somme siano state usate per l'utilità della stessa collettività e che l'usura non può mai diventare legittima proprietà.

Di qui le forti affermazioni con cui chiude la trattazione dell'usura in *Istruzione e pratica pei Confessori* (cap. X, punto IV, n.163-165): «Per ultimo, parlando dell'obbligazione degli usurari e degli altri che positivamente e gravemente cooperano contro la volontà de' mutuatari, essi sono obbligati a restituire tutte le usure esatte... Si noti per ultimo, che gli usurari pubblici sono infami, e il lor testamento è nullo».

**4.** Il "dialogo" tra etica e diritto alla luce della solidarietà e del valore indisponibile della persona; la valorizzazione del contributo che la comunità cristiana sta cercando di dare; l'urgenza di leggere i diversi problemi dall'angolazione di coloro che più difficilmente riescono a far riconoscere i propri diritti: sono queste le istanze che hanno determinato la presente dichiarazione Riproponendo i fondamentali principi giuridici, vuole promuovere una crescita della coscienza collettiva e stimolare gli organismi internazionali e nazionali a farsi carico costruttivamente del debito internazionale e dell'usura.

**5.** Ci ispiriamo dunque al pensiero del Dottore della Chiesa Sant'Alfonso Maria de Liguori, che si fonda, per quanto attiene alle problematiche della proprietà e dei contratti, sull'antica giurisprudenza e sullo *ius Romanum*. Nella coerenza della tradizione giuridica romana e cristiana, che costituisce il tronco comune del sistema giuridico

universale, riaffermiamo, di fronte ai poteri nazionali e internazionali, la vigenza di alcuni principi generali del diritto, come parte dello *ius cogens*.

Le vicende, negli ultimi venti anni, del debito internazionale e dei contratti di carattere finanziario concernenti i Paesi in Via di Sviluppo, rendono necessaria una nuova ricognizione dei seguenti **principi generali del diritto** che sono anche fonte del diritto internazionale, come lo riconosce l'articolo 38,1 c dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

I. *Buona fede oggettiva nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti*

Il principio prescrive di comportarsi secondo buona fede oggettiva, adeguatezza dell'informazione e correttezza nelle trattative e nella formazione del contratto; nella interpretazione di esso e nella determinazione del contenuto dello stesso; nella esecuzione; nel fare valere le proprie pretese, divenendo criterio normativo anche di valutazione del comportamento del creditore, che non deve tradursi in un abuso di diritto (*infra XI*); esso si trasfonde altresì in altri principi di carattere particolare, esso fonda e integra il principio *pacta sunt servanda*.

II. *Libertà contrattuale*

Il principio prescrive che la formazione della volizione contrattuale sia difesa non solo formalmente, ma anche sostanzialmente contro possibili erronee o parziali rappresentazioni della realtà, o dei suoi possibili sviluppi, alterazioni o manipolazioni che inducano alla conclusione del contratto, abusi dello stato di bisogno o di pericolo o di necessità di una parte, così come altri abusi di posizioni dominanti, che possono essere tali sotto i diversi profili economico, tecnologico, dell'informazione, e della possibilità di incidere sugli stessi sviluppi futuri, e che comportino vizi del consenso e/o danni, o precostituzione di situazioni di controllo diretto o indiretto comunque lesive della libertà stessa;

esso implica la liceità ed anche l'utilità generale dell'unione dei contraenti deboli, al fine di evitare o ridurre preventivamente l'eventualità dei vizi predetti, e comporta l'illiceità di condotte che la contrastino;

esso prescrive che quanto voluto, anche negli elementi accessori, clausole d'uso, clausole onerose ecc., non sia contrario a norme imperative e all'ordine pubblico politico ed economico;

esso si collega altresì con la funzione sociale del contratto che implica l'obbligo di collaborazione.

III. *Divieto di culpa in contrahendo*

Il principio vieta qualsiasi lesione, abuso o deviazione della libertà contrattuale mediante dolo, colpa o inosservanza della buona fede oggettiva.

IV. *Causalità dei contratti*

Il principio prescrive che in ogni contratto, in base alle circostanze contestuali alla conclusione dello stesso, si persegua un risultato pratico, concretamente realizzabile, non solo non contrario a norme imperative e all'ordine pubblico politico ed economico, ma soprattutto meritevole di tutela;

esso prescrive altresì la esistenza, validità e liceità del rapporto fondamentale posto a base dell'obbligo contratto *solvendi* o *cavendi causa*.

V. *Equità*

L'equità deve permeare la materia dei contratti come tendenza all'equivalenza della onerosità del contratto, autonomamente valutata dalle parti, la parità e libertà formale e sostanziale delle quali sia garantita, e permanente nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;

essa si specifica anche in una competenza riconosciuta al giudice o all'arbitro di operare una valutazione equitativa sia in funzione integrativa di un accordo lacunoso, sia in funzione correttiva, sia in funzione di una valutazione dell'accollo del rischio e pericolo.

VI. *Laesio enormis/eccessivo squilibrio delle prestazioni*

Il principio vieta in modo specifico (tipizzato) la sproporzione grave fra la prestazione di una parte e quella dell'altra costituente una violazione del principio di equità all'interno della reciprocità delle prestazioni (sinallagma contrattuale).

VII. *Divieto di accordi usurari*

Il principio vieta in modo specifico (tipizzato) le clausole usurarie come pattuizioni illecite, che non implicano necessariamente la illiceità dell'intero contratto; esso vieta

altresì ogni tipo di clausola che, in modo diretto o indiretto, anche attraverso il riferimento ad indici solo apparentemente neutrali, consenta la realizzazione di interessi usurari;

esso individua un illecito che, in caso di approfondimento di una situazione di necessità, costituisce offesa non solo contro il patrimonio, ma anche contro la persona.

#### VIII. *Diligenza del debitore*

Il principio comporta che, usando la diligenza richiesta per l'adempimento della prestazione in relazione allo specifico tipo di essa ed alle circostanze, il debitore si libera e non risponde per il caso fortuito, salvo che sia stato costituito in mora e si tratti di un caso fortuito che non avrebbe impedito l'adempimento se questo fosse stato effettuato tempestivamente, o che il caso fortuito sia intervenuto a seguito di precedente colpa del debitore stesso od egli non abbia provveduto a fare quanto possibile per ridurre le conseguenze.

#### IX. *Rebus sic stantibus/eccessiva onerosità sopravvenuta*

Il principio comporta il diritto di ottenere il ripristino dell'equilibrio originario del contratto quando questo sia stato alterato in modo essenziale, mediante riconduzione all'equità anche ad opera di un giudice o arbitro, o lo scioglimento dello stesso a causa del sopravvenuto squilibrio delle prestazioni all'interno del sinallagma contrattuale;

tale principio si deve ritenere applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie di fronte all'eventuale venir meno del carattere, presupposto nella considerazione giuridica del denaro stesso, della stabilità del suo costo e valore, e comporta la necessità di adeguamenti valoristici del principio nominalistico (in considerazione del se e come si sarebbe contratto se si fossero previste le condizioni sopravvenute, fonti di gravi sperequazioni).

#### X. *Favor debitoris*

Il principio permea la materia dei contratti e obbligazioni come tendenza a contenere o ridurre l'onerosità del vincolo che astringe il debitore, ed a tutelare la parte debole del rapporto obbligatorio / del contratto in una società caratterizzata da gravi squilibri socio-economici (esso è, ad es. anche presente alla base del diritto del lavoro, del diritto del consumatore ecc.).

XI. *Divieto di abuso di diritto*

Il principio vieta, tra l'altro, l'esercizio della pretesa creditoria laddove esso sia diretto al conseguimento di un arricchimento ingiusto, o ad altro tipo di vantaggio improprio, diretto o indiretto, o, in relazione alle circostanze concrete ed alle condizioni del debitore, violi principi generali e/o pregiudichi diritti fondamentali dell'uomo o prerogative essenziali degli Stati, o laddove si evidenzi comunque un uso scorretto di tale esercizio, che viene a perfezionare una ipotesi di *dolus generalis seu praesentis*.

XII. *Beneficium competentiae*

Il principio prescrive che anche l'esecuzione per inadempimento della obbligazione, e le condotte equivalenti, debbano salvaguardare le esigenze vitali fondamentali del debitore, ponendo un limite a quanto può essere esigito in relazione alle sue sostanze o entrate;

esso esclude la fondatezza e la liceità di condotte che direttamente o indirettamente non tollerino il limite predetto e comportino, per il soddisfacimento del credito, la riduzione in stato di bisogno del debitore.

XIII. *Inviolabilità dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita*

Il principio prescrive che ogni individuo ha diritto a un livello di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;

esso non ha carattere programmatico, ma pone agli Stati sia industrializzati sia in via di sviluppo, un obbligo di risultato il cui adempimento richiede l'adozione di misure nazionali e di misure di cooperazione internazionale;

esso può essere annoverato fra gli obblighi *erga omnes*,

la violazione massiccia di esso, in cui possono concorrere fattori esterni che condizionano in modo determinante l'adempimento da parte degli Stati, costituisce un crimine internazionale da parte degli Stati titolari dell'obbligo, così come di quanti rendono agli Stati impossibile l'adempimento.

XIV. *Autodeterminazione dei popoli*

Il principio prescrive che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il loro status politico e di perseguire liberamente il loro sviluppo religioso, culturale, sociale ed economico;

esso comporta che, a questi fini, ogni popolo possa disporre delle sue risorse in piena libertà; qualsiasi limitazione a tale libertà derivante da obblighi assunti nel quadro della cooperazione economica internazionale è lecita solo se basata sul principio del beneficio reciproco, e in ogni caso nessuna limitazione è lecita se priva un popolo dei propri mezzi di sussistenza;

il principio è sicuramente di *ius cogens*; la sua violazione, sia diretta sia attuata mediante un uso distorto della cooperazione economica internazionale, costituisce un crimine internazionale da parte degli Stati ai quali sia riconducibile.



